



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Verbale di deliberazione
della
Giunta Comunale

N. 59

OGGETTO : AFFARI LEGALI - CAUSA RGN 255/2024/21 - PROPOSTA DI ACCORDO STRAGIUDIZIALE PER L'ESTINZIONE DEL REATO A NORMA DELL'ART. 152 SS CODICE PENALE

Il giorno **19/06/2024** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	LETTIERI rag. LUCA - Sindaco	Sì
2	BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Vice Sindaco	Sì
3	ZUNINO avv. MANUELA - Assessore	No
4	ROCCA rag. ENRICA - Assessore	Sì
5	BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore	No
6	ZACCARIA dott. REMO - Assessore	Sì
	TOTALE PRESENTI	4
	TOTALE ASSENTI	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **BARBUSCIA dott.ssa Rosetta** -, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

ricosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LETTIERI rag. LUCA - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Comune di Loano, in persona del Sindaco nella Sua qualità di legale rappresentante *pro tempore*, al fine di tutela delle proprie ragioni ed interessi aveva presentato ad agosto 2023 denuncia-querela dinnanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona con il quale si chiedeva la punizione del colpevole per i reati di cui 595 commi 3 e 4 e per qualsiasi altro reato che dovesse essere ravvisato in quanto il querelato perpetrava atti diffamatori e minatori nei confronti del Sindaco stesso e dell'Amministrazione Comunale, utilizzando prioritariamente il social network "Facebook", diffondendo messaggi, sotto forma di "post" o commenti a "post" di altri utenti, che sono, in quanto tali, potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone, utilizzando espressioni che trascendono il normale diritto di critica ma possono essere considerati veri e propri attacchi personali, miranti ad aggredire la persona, ledendone la dignità morale ed intellettuale nonché una serie di mail del medesimo tenore diffamatorio e minatorio, inviate all'indirizzo di posta elettronica personale del Sindaco, nel mese di luglio 2023;

ATTESO CHE, in data 04/06/2024 con nota via PEC prot. 24833, l'Avvocato Francesca Rosso, legale del querelato nel procedimento penale pendente dinnanzi la Procura presso il Tribunale di Savona per il reato di cui all'art. 595 c. 3 c.p., per conto dello stesso, ha proposto al sindaco di rimettere la querela a fronte del versamento della somma omnicomprensiva di Euro 2.000,00 che, come indicato anche dal Pubblico Ministero competente dott. Massimiliano Bolla, dovrà essere devoluta in beneficenza a favore dell'Istituto Gaslini e/o dell'Ente e/o associazione indicata dall'Ente;

RICHIAMATE le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in materia di diffamazione a mezzo stampa, la cui utilizzabilità è stata recentemente estesa anche al di fuori di tale foro dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 18217 del 26/06/2023;

DATO ATTO CHE dall'attività istruttoria compiuta dal Servizio Affari Legali, tenuto conto dei criteri elaborati dalle predette tabelle, l'ipotesi per cui si procede si reputa possa rientrare nella fattispecie:

diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00:

- limitata/assente notorietà del diffamante,
- tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento,
- minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio,
- minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria,
- assente risonanza mediatica,
- tenue intensità elemento soggettivo,
- intervento riparatorio/rettifica del convenuto

e, pertanto, può essere ritenuta idonea l'accettazione dell'importo di Euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, quantificazione in linea con la prassi giudiziale in simili ipotesi ed anche al fine di escludere un contenzioso che determinerebbe un aggravio di spese per l'Ente, con incertezza dei risultati e della possibilità di effettivo recupero delle somme cui dovesse essere condannato il querelato in sede civile;

RITENUTO, pertanto, opportuno accettare la proposta conciliativa e, conseguentemente individuare nell'Associazione Dopodomani Onlus di Loano l'Ente benefico al quale il querelato dovrà provvedere a versare la somma di Euro 2.000,00, autorizzando contestualmente il Sindaco a depositare dichiarazione di remissione di querela nelle forme di cui all'art. 340 c.p.p., con spese a carico del querelato, successivamente al ricevimento della predetta somma;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 77 del 26.07.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024 -2025 -2026”;
- n° 28 del 28.09.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N. 77 DEL 26.07.2023”;
- n° 112 del 15.11.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026”;
- n° 41 del 30.11.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026”;
- n° 49 del 28.12.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026”;
- n° 4 del 10.01.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZI 2024-2025-2026”;
- n° 13 del 31.01.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: “SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024–25–26.”;
- n° 21 del 14.02.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: “SEGRETERIA GENERALE – MODIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 13 DEL 31.01.2024 AD OGGETTO : “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024–25–26.”;
- n° 9 del 30.04.2024 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PRIMA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026”;

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti **unanimi** favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) - DI ACCETTARE la proposta conciliativa avanzata in data 04/06/2024 con nota via PEC prot. 24833, dall'Avvocato Francesca Rosso, legale del querelato nel procedimento penale pendente dinanzi la Procura presso il Tribunale di Savona per il reato di cui all'art. 595 c. 3 c.p.;

3) - DI INDIVIDUARE l'Associazione Dopodomani Onlus di Loano, quale Ente benefico destinatario dell'importo omnicomprensivo di Euro 2.000,00 che il querelato dovrà versare, in un'unica soluzione, al fine dell'estinzione del reato ex art. 152 ss c.p.;

4) - DI AUTORIZZARE il Sindaco, successivamente all'accertamento dell'avvenuto versamento della predetta somma, secondo le modalità che verranno indicate dal Servizio Affari Legali, a depositare dichiarazione di remissione di querela, nelle forme previste dall'art. 340 c.p.p. con spese a carico del querelato;

5) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

6) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Indi, con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di autorizzare la remissione di querela ex art. 340 c.p.p. quale forma di estinzione del reato per cui si procede nella causa RGN 255/2024/21 ex art. 152 c.p, soddisfacendo così le ragioni ed interessi dell'Ente ed evitando ulteriori spese derivanti da un giudizio dall'esito incerto con tempistiche senza dubbio più lunghe.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
LETTIERI rag. LUCA

il Segretario Comunale
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

